



Alcoltest e omesso avviso al difensore L'intervento delle Sezioni Unite

**Cassazione penale, SS.UU.,
sentenza 05.02.2015 n° 5396
(nota di Simone Marani)**



Con la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 le Sezioni Unite della Cassazione hanno finalmente dato risposta al quesito se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico,

della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell'art. 182, comma 2, c.p.p., se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto, ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità.

In merito al quadro normativo, l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., afferma che "nel procedere al compimento degli atti indicati dall'art. 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia". L'art. 356 c.p.p., a sua volta, dispone che "il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354".

L'avvertimento di assistenza difensiva, di cui all'art. 114, che richiama, per il tramite dell'art. 356 c.p.p., gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, di cui all'art. 354 c.p.p., è riferibile, secondo costante giurisprudenza, anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dei parametri considerati dal Codice della Strada.

Prima di procedere ad accertamento mediante etilometro, al fine di verificare i presupposti per potervi dare luogo, gli organi di polizia hanno facoltà di sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Tali accertamenti, di natura discrezionale, non rientrano tra quelli presi in considerazione dell'art. 354 c.p.p., sicché per essi non è luogo procedere all'avvertimento ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., qualora l'organo di polizia ritenga di desumere dalle circostanze di fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello stato di ebbrezza e non quando esso sia svolto in via meramente esplorativa.

La violazione dell'art. 114, integra, secondo una certa linea interpretativa, una nullità di ordine generale, non assoluta ma a regime intermedio in base alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., non rientrando nei casi contemplati dal successivo art. 179 c.p.p. Secondo quanto disposto, inoltre, dall'art. 182, comma 2, c.p.p.,

"quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Nella specie, come evidenziato dagli ermellini, non si può dire che il conducente "assisteva" all'atto inficiato dalla nullità derivante dal mancato avvertimento, essendo da escludere che vi "assistesse" un soggetto che era in procinto di essere sottoposto ad un accertamento indefferibile sulla propria persona, proprio perché al medesimo doveva essere data, ex art. 114, una formale comunicazione circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che di per sé presuppone la possibile non conoscenza di tale facoltà.

I giudici evidenziano come la nullità non discende direttamente dal mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ma dalla presunta non conoscenza da parte dell'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, alla quale l'avvertimento è preordinato; se l'indagato comunicasse agli agenti di polizia la sua intenzione di avvisare il difensore dell'atto urgente che si sta per compiere nessuna nullità deriverebbe da un mancato previo avviso di tale facoltà da parte della polizia giudiziaria.

Nella fattispecie, l'indagato non assisteva all'atto nullo in quanto, secondo una valutazione legale, non era a conoscenza della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, essendo irrilevanti conoscenze accidentali di ciò che la legge consentiva, e non poteva eccepire la nullità né prima del compimento delle operazioni di alcoltest, né immediatamente dopo.

In conclusione, i giudici delle Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: "La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado".

da *altalex.com*

Guida in solitudine con il foglio rosa in mano: il giro in macchina non è penalmente rilevante



Se si guida un veicolo avendo solo il foglio rosa, ma senza essere accompagnato da una persona provvista di patente di guida da almeno 10 anni, si rischia una multa da 422 a 1695 euro. Lo ha stabilito la Cassazione nella

sentenza 9195/15.

Il caso

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere condanna un imputato che, al momento di un controllo di polizia, era in possesso del "foglio rosa", ma senza essere

accompagnato da un altro soggetto titolare di una patente di guida da almeno 10 anni. L'uomo ricorreva in Cassazione, contestando l'affermazione di responsabilità penale, perchè i giudici di merito avrebbero dovuto limitarsi a sanire la violazione amministrativa (art. 122, comma 8, Codice della strada: «Chiunque, autorizzato per l'esercizio, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695»). La Cassazione afferma che, sulla base degli elementi accertati il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it



Buca sulla strada, macchina danneggiata, ma anche l'autista ci ha messo del suo: niente risarcimento

Il tribunale di Napoli respinge la domanda di risarcimento proposta da un uomo, nei confronti del comune, per i danni subiti dalla propria macchina a causa di una buca presente sul manto stradale comunale. L'automobilista ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 1227 del codice civile (concorso del fatto colposo del creditore). Per la Corte di legittimità, però, il ragionamento del tribunale era corretto.

In tema di responsabilità da cose in custodia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte», per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Nel caso, i giudici avevano dato rilevanza ai minimi danni di cui poteva ritenersi raggiunto il riscontro probatorio e alle circostanze di tempo e luogo in cui si era verificato l'incidente. In particolar modo, veniva sottolineata la presenza di un cantiere, che avrebbe dovuto sollecitare la massima prudenza. Queste condizioni avevano correttamente determinato, secondo la Cassazione (sentenza 7595/15), l'affermazione esclusiva di colpa del danneggiato. Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Guida senza patente - Persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione - Guida di veicolo per la conduzione del quale è richiesto solo un certificato di idoneità - Configurabilità del reato - Esclusione.

Non è configurabile, per il sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, il reato di guida senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata qualora si tratti di veicolo per la conduzione del quale è richiesto solo un certificato di idoneità. (Cass. Pen., Sez. I, 10 gennaio 2013, n. 1193) - [RIV-1309P852] Artt. 82, 91 cs.

Colpa del conducente - Investimento di pedone - Comportamento colposo del pedone - Presunzione di responsabilità esclusiva del pedone - Esclusione - Presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. - Sussistenza - Concorso di colpa - Per velocità eccessiva - Configurabilità.

L'accertamento del comportamento colposo del pedone

investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. (Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2013, n. 5399) - [RIV-1309P853] Artt. 190, 191 cs.

Colpa del conducente - Investimento di pedone - Prova liberatoria - Contenuto - Velocità adeguata - Riferimento alle circostanze del caso concreto - Necessità - Presenza di bambini sul tratto percorso

- Onere probatorio del conducente - Criterio di prevedibilità dell'intento del bambino investito di attraversare la strada fuori delle strisce pedonali - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove sia accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso e sul latitante marciapiede, deve anche dimostrare che il pedone investito (nella specie, un bimbo di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto) non avesse tenuto un comportamento che denunciava il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali. **(Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3542) - [RIV-1309P853] Artt. 102, 134, 191 cs.**

Pubblico registro automobilistico - Trasferimento di proprietà degli autoveicoli - Richiesta al P.R.A. degli adempimenti previsti dall'art. 94 c.s. - Obbligo a carico del venditore - Insussistenza - Conseguenze. La richiesta al P.R.A. degli adempimenti previsti dall'art. 94 del D.L.vo n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, costituisce un obbligo a carico esclusivo dell'acquirente, la cui inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta. **(Cass. Civ., Sez. VI, 31 gennaio 2013, n. 2263) - [RIV-1309P855] Art. 94 cs.**

Tassa di possesso - Esenzione in favore di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico - Condizioni - Accertamento costitutivo dell'automobilclub storico Italiano (ASI) - Fondamento - Mancanza - Contestazione - Apposito avviso di accertamento - Necessità.

L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dall'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent'anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione,

sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell'imposta integrale. **(Cass. Civ., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 3837) - [RIV-1309P855] L.F.**

Limiti elastici - Accertamento - Criteri - Rispetto dei limiti di velocità posti in via generale dal codice della strada - Rilevanza - Esclusione.

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada. **(Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6559) - [RIV-1309P855] Art. 141 cs.**

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Violazioni del Codice della strada - Ricorso al prefetto - Funzione decisoria - Attribuzione al prefetto anziché al presidente della giunta regionale - Asserito contrasto con il criterio direttivo stabilito nella legge delega n. 85 del 2001 - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1 comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nella parte in cui non attribuisce il potere di decidere - riguardo ai ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale - al presidente della giunta regionale. **(Corte Cost. Ord. 29 novembre 2013, n. 283) - [RIV-1401P5] Art. 203 c.s.**

Patente - Revoca e sospensione - Revoca - Condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 T.U. in materia di stupefacenti - Condizione soggettiva che ne comporta il diniego o la revoca - Operatività della normativa anche con riferimento alle condanne "patteggiate", ai sensi dell'art. 444 c.p.p., antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 - Vulnus all'affidamento qualificato dell'imputato circa gli effetti delle proprie scelte - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È illegittimo costituzionalmente, in riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 120, commi 1 e 2, cs., come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. **(Corte Cost. Ord. 28 novembre 2013, n. 281) [RIV-1401P7] Art. 120 c.s.**